



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da

[redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iodice, Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza della sentenza [redacted] resa il 13/06/2024 dal Tribunale di Napoli, Sez. III Lavoro all'esito del giudizio recante [redacted] non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui "Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015(cd Carta del docente) dall'anno scolastico 2019/2020 e 2021/2022 per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito alla relativa attivazione con l'importo di € 1000,00".

il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, ove dovuta, avverrà al termine dell'espletamento dell'incarico, su richiesta del medesimo.

Va accolta, inoltre, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.

L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolve dallo strumento processuale.

Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri; I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia-limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2., ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di

diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).

Alla liquidazione della penale eventualmente maturata provvederà il nominato Commissario ad acta.

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.

[REDACTED]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con

[REDACTED]